



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'Appello di BRESCIA
Palagiustizia

IL PROCURATORE GENERALE

Nr. 2515/17 Prot.

Al Sig. Presidente della Camera
penale della Lombardia Orientale
BRESCIA

E p.c. al
Sig. Presidente della Corte d'Appello
BRESCIA

Oggetto: Nota del Direttivo della Camera penale della Lombardia orientale, contenente osservazioni sui criteri elaborati per orientare la valutazione dei magistrati del Pubblico Ministero nell'applicazione dell'art. 599 bis c.p.p.

Mi riferisco alla mia nota del 27 ottobre 2017, relativa all'oggetto - che ho indirizzato costì per cortesia istituzionale - cui è pervenuto riscontro a data 13 febbraio 2018, contenente osservazioni sul tema.

Premetto, per completezza preliminare di quadro conoscitivo, che nessuno dei Consigli dell'Ordine Forense del Distretto, del pari informati, ha fatto pervenire osservazioni di sorta.

In ordine alle considerazioni di codesta Camera penale, rilevo quanto segue:



- A) I criteri di orientamento introdotti dal comma 4 dell'art. 599 bis c.p.p. non erano previsti dal previgente, analogo istituto abrogato. Appare, così, chiaro che il legislatore ha inserito tale strumento, soprattutto al fine di evitare il diffondersi di prassi disomogenee e poco funzionali, che avevano determinato l'abrogazione dell'istituto in questione nel 2008. L'intento deflattivo dello stesso è, quindi, tutt'altro che incompatibile, ad avviso del legislatore, con l'introduzione di linee ed orientamenti tendenziali individuati dal Procuratore Generale. La riduzione concordata del trattamento sanzionatorio non può prescindere apoditticamente dai parametri dell'art. 133 c.p. Orbene, in tale ottica, la valutazione positiva, per il concordato in fase di appello, delle condotte risarcitorie o, comunque, riparatorie, successive alla sentenza impugnata, risulta, più che opportuna, doverosa. Peraltro, la previsione che il Procuratore Generale interloquisca non solo con i magistrati del suo ufficio, ma altresì con i Procuratori della Repubblica del distretto, prima di indicare i criteri di orientamento per l'applicazione del concordato in appello, è sintomatica della esigenza che l'istituto non produca -in una mera prospettiva sommariamente ed approssimativamente deflazionistica della fase dell'appello-, una ingiustificata compromissione dei risultati sanzionatori conseguiti, spesso a seguito di complesse ed accurate attività di istruzione dibattimentale, nel primo grado di giudizio.
- B) La possibilità che il concordato si estenda all'adesione, senza contropartite, da parte del PM a motivi d'appello che comportano l'assoluzione, la revoca di misure di sicurezza o la nullità della sentenza non è stata espressamente prevista nei criteri emanati, perché l'eventualità che il rappresentante di questo Generale Ufficio ritenga fondati tali motivi rientra nella sfera di autonomia del Pubblico Ministero d'udienza e non si ritiene che vada disciplinata, neppure a livello tendenziale. Peraltro, il concreto esercizio delle funzioni di PM d'udienza dei magistrati di questo Ufficio si è più volte, anche in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 599 bis c.p.p., risolto nella manifestazione di piena disponibilità ad associarsi a motivi d'appello del tipo sopra indicato e tali da comportare l'assoluzione dell'imputato



od il regresso del processo ad una fase antecedente, ogni qualvolta gli stessi siano stati ritenuti fondati.

- C) È appena il caso di rimarcare come la sottoposizione al visto del Procuratore Generale o dell'Avvocato Generale degli atti di adesione a talune proposte di concordato, caratterizzate da condizioni più favorevoli all'imputato di quelle risultanti dall'applicazione dei criteri orientativi dell'Ufficio, sia prevista solo per la fase anteriore all'udienza e, quindi, non si ponga minimamente in contrasto con le garanzie della già citata, piena indipendenza di cui all'art. 53, 1° comma, c.p.p. Invero, la previsione del visto di cui sopra, che non è stata oggetto di osservazione alcuna da parte dei Sostituti Generali, risponde a due tipi di esigenze: quella di mantenere l'uniformità di indirizzo in tema di concordato in appello, richiesta dallo stesso legislatore, e quella di verificare, col raffronto ai casi concreti che si presentano nel giudizio di appello, l'adeguatezza dei criteri di orientamento adottati, in vista di eventuali integrazioni e modifiche migliorative. Nondimeno, finora, il ricorso all'istituto "de quo" si è dimostrato efficace e praticato senza alcuna problematicità.
- D) Il limite alla disapplicazione della recidiva, per i casi in cui questa sia, al tempo stesso, reiterata, specifica ed infraquinquennale, risulta conforme a logica ed a massime di comune esperienza: quest'ultima declina l'irragionevolezza di escludere il valore, sintomatico di maggior capacità a delinquere, dei precedenti penali dell'imputato, ove gli stessi siano plurimi, specifici e recenti. Va, comunque, puntualizzato che - ove si ponga attenzione ad una ponderata lettura del provvedimento contenente i criteri di orientamento- nessuno dei limiti posti alla possibilità di aderire alle proposte di concordato dei difensori è rigidamente parametrato e che le peculiarità del caso singolo sono sempre suscettibili di condurre, beninteso a seguito di attenta valutazione, al loro superamento.
- E) Il concordato con sconti di pena che comportino la sospensione condizionale della stessa o la revoca di misure di sicurezza personali non viene escluso in maniera categorica dai criteri di orientamento



individuati, ma è subordinato ad una attenta e doverosa valutazione della assenza di pericolosità sociale dell'imputato, eventualmente desumibile anche da condotte successive alla condanna di primo grado.

- F) La previsione di limiti tendenziali minimi di trattamento sanzionatorio per determinate tipologie di reati è stata inserita in considerazione della disposizione del comma 4 dell'art. 599 bis c.p.p., secondo cui il Procuratore Generale deve tenere conto della tipologia dei reati. Va, ad ogni buon conto, sottolineato che, anche in tal caso, non si è in presenza di limiti rigidi ed invalicabili, trattandosi di soglie minime pretermisibili verso il basso, previa attenta e motivata valutazione delle peculiarità del caso singolo.
- G) Le eventuali e, per certi versi, inevitabili disomogeneità dei criteri elaborati dalle varie Procure Generali sono state - in riunioni apposite dei Procuratori Generali - fatte oggetto di riflessione e di iniziative volte a favorire l'adozione di modelli il più possibile omogenei. Siffatta attività è stata, peraltro, puntualmente posta all'attenzione della - partecipe- Procura Generale della Corte di Cassazione, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza ed indirizzo di cui all'art. 6 D.Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106. Non sfugge, ovviamente, ad un osservatore attento il fatto che il conseguimento dell'omogeneità sia obiettivo tutt'altro che agevole da assicurare.

In conclusione, se, per un verso, esprimo apprezzamento per l'attenzione dedicata alla mia nota, per altro verso, ritengo che nessuna delle considerazioni proposte alla mia attenzione risulti fondata e suscettibile di produrre concreti interventi sui criteri da me adottati.

Brescia, 9.3.2018

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

(Pier Luigi Maria Dell'Osso)